

RIFORMA NEL REGIME DELLE SANZIONI PER LE INFRAZIONI STRADALI

L'argomento delle infrazioni delle norme sulla circolazione stradale è di viva attualità e recentemente se ne sono occupati due Congressi, l'uno tenuto a Stresa a cura delle Commissioni Giuridiche dell'A.C.I. dal 23 al 26 settembre e l'altro tenuto a Iesolo a cura del C.I.D.I.S. dal 28 settembre al 3 ottobre u.s.

Si è molto parlato nell'uno e nell'altro, dell'opportunità di comminare sanzioni penali più rigorose per la maggior parte delle infrazioni o per alcuno di esse, tenendo conto della gravità dei danni o dei pericoli cagionati. Siamo di avviso recisamente contrario e desideriamo esprimere le ragioni anche su queste colonne.

Pensiamo che particolarmente nel settore della disciplina stradale non sia tanto il caso di preoccuparsi della repressione, a titolo di vendetta delle offese recate alla collettività, quanto della prevenzione, poiché le infrazioni nella maggior parte dei casi, si riducono a manifestazioni di incoscienza non seguite da danni irreparabili ma molto spesso possono sboccare in situazioni tragiche o paurose. Conviene domandarsi se la comminatoria di pene più severe rappresenti davvero un mezzo efficace per scoraggiare gli utenti della strada da atti di indisciplina; ed a tale quesito non riteniamo che si possa dare risposta affermativa.

L'esperienza della legislazione nel passato dimostra che l'inasprimento delle pene non è mai servita a circoscrivere la delinquenza, anche in altri settori: basta pensare alla rigorosa normativa penale stabilita nel periodo bellico e post-bellico per la repressione dei reatiannonari e dei reati comuni perpetrati in circostanze connesse alla situazione dipendente dalla guerra, la quale non impedì certo il dilagare degli specifici reati a cui essa si riferiva. Per i reati più lievi, avviene di solito che nell'introduzione di pene più severe consegue l'effetto come di uno *shock*, con una improvvisa diminuzione delle infrazioni colpite, ma poi si determina una graduale assuefazione, la quale fa ritornare le cose al punto di prima. Proprio in relazione al vigente Codice della Strada, è da ricordare che nei primi tempi dopo la sua promulgazione si ebbe un certo calo nella massa delle contravvenzioni e degli incidenti stradali,

ma poi le cattive abitudini hanno ripreso il sopravvento e oggi la pubblica opinione è particolarmente allarmata per quel che accade sulle vie.

A nostro avviso, la migliore politica criminale è quella imperniata non sulla severità delle sanzioni comminate, ma sulla pronta ed efficace constatazione dei reati e sulla rigorosa applicazione delle sanzioni, siano pure le più lievi. Nell'animo dell'autore dell'infrazione e di tutti i consociati si deve formare come un riflesso condizionato, nel quale la rappresentazione del fatto commesso si ricollegli quasi automaticamente agli effetti spiacevoli della sanzione. Non c'è nulla di più controproducente, a tal riguardo, che la probabilità di sfuggire all'accertamenti delle infrazioni ed alle relative responsabilità. Basta osservare ciò che avviene in alcune località ed in alcune circostanze particolari (ad esempio nelle zone turistiche in occasione di maggiore afflusso di veicoli, in cui gli organi di polizia stradale, per ragioni di opportunità, si astengono dall'intervenire in modo massiccio) e raffrontarlo con il quasi miracoloso ordine del traffico che si realizza là dove il numero dei veicoli in transito è modesto e le pattuglie della polizia stradale sono visibilmente presenti e vigilanti.

La prontezza della repressione richiede impegno di numeroso personale e di mezzi adeguati. Oggi sono in uso mezzi fotografici, cinematografici, di riproduzione dei suoni, di calcolo della velocità, di misurazione del peso e conviene arricchirne la dotazione presso gli organi di polizia. Ma si pensa alla possibilità di non limitare l'accertamento delle infrazioni stradali all'iniziativa degli ufficiali ed agenti di polizia e di lasciare anche ai privati la facoltà di raccogliere le prove almeno per alcune di esse. La questione presenta molti aspetti delicati, specialmente per il timore di possibili speculazioni illecite, nell'uso delle prove, da parte di persone irresponsabili; ma riteniamo che questo rischio non debba costituire una preclusione assoluta, poiché è nell'interesse generale che talune infrazioni siano represses anche se non possa intervenire la constatazione di un pubblico ufficiale.

Un problema di grande interesse è quello della «depenalizzazione», cioè della trasformazione della natura delle infrazioni da illeciti penali a illeciti amministrativi, colpiti con sanzioni pecuniarie da irrogare con provvedimento dell'Autorità Amministrativa. Il problema è di attualità, essendo stato presentato un disegno di legge in proposito. Parecchie sono le obiezioni rivolte a tale progettato snaturamento delle infrazioni; alcune sono ispirate ad orientamenti di rigore, ritenendosi remora poco efficace la semplice minaccia di sanzioni pecuniarie senza conseguenze di carattere penale, mentre altre sono ispirate alla preoccupazione di limitare le garanzie di difesa dei contravventori, data la maggiore semplicità del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative. Riteniamo non decisive né le une né le altre, in ar-

monia con le osservazioni esposte in precedenza circa la inutilità di pene severe e la rapidità della repressione ai fini di una più efficiente prevenzione della indisciplina stradale.

Un altro punto al quale riteniamo doversi soffermare è quello delle conseguenze amministrative complementari che possono far seguito all'accertamento della colpevolezza per infrazioni stradali. Bisogna considerare che tali infrazioni non sono solamente delle manifestazioni di comportamento antiggiuridico e antisociale, come tali meritevoli di essere repressi con sanzioni, ma rappresentano pure, specialmente quando sono commesse nella guida di veicoli a motore, sintomi di incapacità tecnica o di incapacità psichica (ad esempio, per inadeguata prontezza di riflessi o insufficiente attenzione). Ed allora bisogna preoccuparsi di intervenire con misure di altro genere, per evitare che queste incapacità, rivelate dal colpevole, possano sbocciare in altre manifestazioni le quali potrebbero avere effetti apportatori di danni di imprevedibile gravità. Il rimedio di più facile attuazione può essere costituito dalla sospensione della patente di guida e della restituzione subordinata all'esito favorevole di un accertamento medico specialistico, di una prova tecnica o di un esame psicotecnico.

Prima di concludere, riteniamo necessario segnalare che per una migliore prevenzione degli incidenti stradali occorrerebbe, come è stato suggerito da parecchi competenti, introdurre una maggiore differenziazione nelle patenti. Sarebbe il caso di stabilire che la guida di autovetture eccedenti determinati limiti di potenza e di velocità dovrebbe essere permessa soltanto ai titolari di patenti speciali, apparendo sommamente inopportuno di consentire incondizionatamente la circolazione su autovetture ed autocarri leggeri da una parte a tutti i nuovi possessori di patente di tipo B, dall'altra alle persone, di tarda età oppure in condizioni fisiche non perfette. Sarebbe inoltre da auspicare una più accurata disciplina legislativa nella produzione degli autoveicoli, in modo da segnare dei limiti di potenza e di velocità e da fissare delle proporzioni obbligatorie fra tali caratteristiche e i requisiti di sicurezza, rappresentati dalla robustezza delle vetture e dall'apprestamento di appropriati sistemi di protezione esterni ed interni, come speciali paraurti e ben collocate cinture di sicurezza. Così come sarebbe il caso di rivolgere un appello alle Autorità competenti per ulteriori miglioramenti nella struttura e nella manutenzione delle opere stradali e per una maggiore efficienza dei relativi servizi. È necessario che concorrano tutte queste condizioni favorevoli, perché si possa sperare in un reale notevole progresso nel soddisfacimento delle due fondamentali esigenze della circolazione: la sicurezza e la fluidità del traffico.